



16 AGO. 2013

N. 89

Data Pubb.....

Del 09.08.2013

COMUNE DI VOLLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ALIQUOTE ANNO 2013 -
CONFERMA.

NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
GUADAGNO Angelo	SINDACO-PRESIDENTE	X	
MAURIELLO Simona	VICE-SINDACO		X
FESTA Riccardo	ASSESSORE	X	
NAVARRO Agostino	ASSESSORE	X	
PIPOLO Gianluca	ASSESSORE		X
ROMANO Francesco	ASSESSORE	X	

Assiste il Vice Segretario Generale dott.ssa Anna Sannino incaricato della redazione del presente verbale, ore 13,15 -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DR. D. CUTOLO

L'ISTRUTTORE

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE ANNO 2013 - CONFERMA.

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16 del 02/03/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto legislativo;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D. L. n. 16/2012;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTE le novità introdotte dalla la legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24.12.2012), il cui art. 1, comma 380, lettera h), ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che il suddetto comma 380 riserva, invece, allo Stato:

- alla lettera f), il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- alla lettera g), la facoltà dei comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili in questione del gruppo D;

CONSIDERATO che, per effetto delle norme citate, il gettito dell'Imposta Municipale Propria 2013 e 2014 è, quindi, riservato interamente al comune, tranne che per la quota relativa agli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, destinata, come detto, allo Stato;

CONSIDERATO quanto chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione n. 5/DF del 28/03/2013 secondo cui i comuni, per effetto della riserva allo Stato del gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, potranno intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali. In quest'ultimo caso, ovviamente, il maggior gettito dell'imposta è destinato al comune stesso.

CONSIDERATO, altresì, che secondo quanto riportato nella suddetta Risoluzione n. 5/DF del 28/03/2013, si deve, invece, ritenere esclusa la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota standard dello 0,76 per cento per detta tipologia di immobili, sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

CONSIDERATO che, pertanto, risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative, vale a dire:

- il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
- il comma 9 - bis, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre a anni dall'ultimazione dei lavori.

CONSIDERATO che, sempre per quanto chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione n.5/DF del 28/03/2013: "un caso a parte è rappresentato dalla disciplina dei fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Infatti, l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011 prevede espressamente la riduzione allo 0,2 per cento dell'aliquota standard a favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola.

L'intento del legislatore, quindi, è evidentemente quello di delineare, attraverso una previsione normativa ad hoc, un regime agevolato per tali fabbricati. Al riguardo, occorre precisare che la successiva introduzione della disposizione di cui al comma 380, dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, non è suscettibile di superare tale sistema e, conseguentemente, di estendere l'applicazione dell'aliquota standard dello 0,76 per cento ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, anche nel caso in cui gli stessi risultino classificati nel gruppo catastale D e ciò per due ordini di motivi:

- il primo di carattere normativo, dal momento che il descritto regime agevolato è fissato da una speciale disposizione di legge, che ha già sottratto detti immobili dall'applicazione generalizzata dell'aliquota standard applicabile, invece, ai fabbricati strumentali classificati nel gruppo catastale D;
- il secondo, che si fonda su considerazioni di carattere logico, atteso che la norma di recente introduzione contrasterebbe con le esigenze di tutela che sono state prese in considerazione dalla norma speciale e finirebbe per realizzare l'effetto diametralmente opposto di un repentino quanto ingiustificato innalzamento dell'aliquota che paradossalmente potrebbe passare dallo 0,2 per cento al 1,06 per cento per effetto dell'applicazione del citato comma 380.

Alla luce di tali argomentazioni, si deve precisare che i comuni non possono esercitare la facoltà di cui alla lett. g), comma 380, dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013, anche perché quest'ultima disposizione prevede che l'aumento sino a 0,3 punti percentuali riguarda solamente l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011. Per quanto riguarda la facoltà, riconosciuta ai comuni, di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, prevista dallo stesso comma 8 dell'art. 13 del D.

L. n.201 del 2011, si deve sottolineare che, analogamente a quanto innanzi affermato, tale disposizione risulta ormai incompatibile, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, con quelle contenute nel comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013. L'unico effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è, dunque, quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all'aliquota dello 0,2 per cento."

CONSIDERATO, infine, che il quadro normativo appena illustrato inevitabilmente incide sulla disciplina dell'Imposta Municipale Propria rendendo non più applicabili, per l'anno 2013, le disposizioni delle aliquote stabilite nell'anno 2012 con la deliberazione propria n. 60 del 27.09.2012, ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni imposta Municipale Propria anno 2012".

VISTO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. n.201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011;

ESAMINATA, altresì, la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012 secondo la quale, in merito alla facoltà deliberativa da parte dei comuni, ha precisato che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, che non possono essere derogate, in quanto la potestà

regolamentare può essere esercitata solo differenziando le aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie. La Circolare sottolinea anche che la manovrabilità delle aliquote deve, comunque, sempre essere esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 10, comma 4, lett. b), che, testualmente, recita: "4. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

...omissis... b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.";

DATO ATTO che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 17 giugno (cadendo il giorno 16 di domenica) ed il 16 dicembre;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- l'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Stesso trattamento fiscale viene riservato alle pertinenze dell'abitazione principale ed, in particolare, quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D. L. n. 201/2011, la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quies, del D. L. n. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria, è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 13, comma 10, D. L. n. 201/2011);

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, dover confermare le aliquote IMU, approvate l'esercizio 2012 delibera C.C. n. 49 del 31.10.2012;

PRESO ATTO che il decreto legge n. 54 del 21 maggio 2013, ha rinviato a settembre la scadenza del pagamento dell'imposta municipale propria per la prima casa;

PRESO ATTO che con legge 228 del 24.12.2012 è stato differito al 30.06.2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali, poi ulteriormente differito al 30/09/2013 per effetto del D.L. n. 35/2013 convertito in legge 6 giugno 2013 n. 64 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di **CONFERMARE** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, come segue:
 - l'aliquota di base dell'abitazione principale 0,5% ;
 - l'aliquota di base per tutti gli altri immobili 0,96% ;
 - l'aliquota di base di tutti gli altri immobili sfitti a 0,106%
 - detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;